



COMUNE DI SUNO
Provincia di NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3**

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IMU) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIULIANI Riccardo - Presidente	Sì
2. NOBILE LUIGINO - Vice Sindaco	Sì
3. FERRI MARTA - Consigliere	Sì
4. SACCHI ALBERTO - Consigliere	Sì
5. CORTI LORENZO - Consigliere	Sì
6. CASARI JESSICA - Consigliere	Sì
7. ERBETTA EZIO - Consigliere	Sì
8. COLOMBO MARIA VINCENZA - Consigliere	Sì
9. CUPIA FABIOLA - Consigliere	Sì
10. MATTACHINI STEFANO - Consigliere	Sì
11. OIOLI GLAUCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Rosanna TRANCHIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GIULIANI Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno nominato: Annamaria MASDEA.

Comune di Suno

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 27/03/2019

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IMU) PER L'ANNO 2019.

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013), la quale, ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011;

Richiamata, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato, inoltre, come la stessa legge n.208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2019, è stato prorogato al 31 marzo 2019 dai seguenti Decreti Ministeriali:

- Decreto M.I. del 07 dicembre 2018 (G.U. serie generale n.292 del 17/12/2018) di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
- Decreto M.I. del 25 gennaio 2019 (G.U. serie generale n.28 del 2/02/2019) che ha ulteriormente prorogato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2019 pubblicata in G.U. Serie Generale al n. 302 del 31.12.2018), che non prevede il blocco tributario, introdotto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n.208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e, pertanto, si rende possibile approvare il bilancio di previsione 2019/2021 con aumenti tributari;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 19 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

- ✓ **aliquota 3,8 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ✓ **aliquota 8,40 per mille** per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- ✓ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ✓ non si procede al versamento dell'imposta qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00; l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta per singolo contribuente e non agli importi delle singole rate, né ai singoli immobili;

Visto il Regolamento IUC nella componente IMU (imposta municipale propria), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 31 luglio 2014 e con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 aprile 2016;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.35 in data 14 marzo 2019, immediatamente eseguibile;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 (conv. in legge n.68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n.208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;

Richiamata la *proposta* deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, inerente la determinazione della aliquota TASI per l'anno di imposta 2019, come di seguito riportato:

- 2,2 (due/due) per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C2, C6 e C7), per gli altri immobili ed aree edificabili;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, determinate con la deliberazione di Consiglio Comunale n.6/2018, in precedenza richiamata;

Atteso che il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a €. 420.000,00 (già decurtato del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale);

Richiamati, infine, i commi 13-bis e 15 dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di “correttezza dell’azione amministrativa” e di regolarità contabile espressi dal Segretario Comunale nonché dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art.49 e dell’art.147-bis del T.U. n.267/18.08.2000 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO dei seguenti interventi sull’argomento trattato:

- *del Consigliere Glauco Oioli che apprezza la conferma delle aliquote relative all’imposta in discussione perché, a suo avviso, un aumento delle stesse sarebbe stato troppo gravoso da sostenere per i cittadini, anche se nel contempo si sarebbe augurato addirittura una diminuzione delle aliquote;*
- *Il Sindaco evidenzia che per proporre un abbassamento dell’imposta vi era la possibilità di presentare degli emendamenti con indicazione degli ambiti ove contrarre la corrispondente spesa. Emendamenti che nessuno ha presentato;*

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.11	n.1	n.10	n.10	n.0

Astenuti: Il Consigliere di minoranza, **Oioli Glauco**.

DELIBERA

1) **di confermare**, per l’anno **2019**, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvate per l’anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 19 marzo 2018:

- ✓ **aliquota 3,8 per mille** per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ✓ **aliquota 8,40 per mille** per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- ✓ per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ✓ non si procede al versamento dell’imposta qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. L’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta annua complessivamente dovuta per singolo contribuente e non agli importi delle singole rate, né ai singoli immobili;

2) **di stimare** in €. 420.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3) **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 677, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, della legge 68/2014;

4) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L.N.214/2011).

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.11	n.1	n.10	n.10	n.0

Astenuti: Il Consigliere di Minoranza, **Oioli Glauco**.

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)**

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Rosanna TRANCHIDA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)**

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rosanna TRANCHIDA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GIULIANI Riccardo

Il Segretario Comunale
F.to : Rosanna TRANCHIDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 197

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/04/2019 al 18/04/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267.

Suno, li 03/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to: Rosanna TRANCHIDA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mar-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Suno, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Rosanna TRANCHIDA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Rosanna TRANCHIDA